



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

27ª Seduta pubblica – Martedì 20 luglio 2021

Deliberazione n. 80

OGGETTO: ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 63 della legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1, il quale prevede l'istituzione del Garante regionale dei diritti della persona;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona", attuativa dell'articolo 63 della legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1;

PRESO ATTO che l'incarico del Garante eletto con deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 12 giugno 2018 e insediatosi il giorno 26 giugno 2018, come risulta da verbale d'insediamento, scade il 26 giugno 2021;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'avviso n. 54 del 25 novembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 189 del 4 dicembre 2020, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere all'elezione del Garante regionale dei diritti della persona;

VISTE le candidature presentate;

VISTA la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 27/1997 con nota prot. 0006878 del 22 aprile 2021;

PRESO ATTO che la legge regionale 25 giugno 2021, n. 18, all'articolo 1, comma 1, ha riaperto i termini per la presentazione di ulteriori candidature per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso;

VISTO l'avviso n. 18 del 25 giugno 2021, pubblicato ai sensi della norma sopra citata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 84 del 25 giugno 2021, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che sono riaperti i termini, fino al 10 luglio 2021, per la presentazione di ulteriori candidature ai fini dell'elezione del Garante regionale dei diritti della persona;

VISTE le candidature presentate;

VISTA la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 27/1997 con nota prot. 0011597 del 16 luglio 2021;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 37/2013 prevede testualmente che *“Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati.”*;

PRESO ATTO che la votazione per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona, effettuata a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato:

Assegnati	n. 51
Presenti	n. 47
Votanti	n. 47
Schede bianche	n. 9
Schede nulle	n. 0

Ha ottenuto voti:

Caramel Mario n. 38

PRESO ATTO che il signor Caramel Mario ha ottenuto, al secondo scrutinio, il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati così come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37,

DELIBERA

- 1) di eleggere quale Garante per i diritti della persona il signor Caramel Mario, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 29 luglio 1958;
- 2) di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti